CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16

Art.1
(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio di Bacino 16 (vecchia denominazione) del giorno …, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i comuni di: BORGARO T.SE, BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE, CASELLE T.SE, CASTAGNETO PO, CASTIGLIONE T.SE, CAVAGNOLO, CHIVASSO, CINZANO, FOGLIZZO, GASSINO T.SE, LAURIANO, LEINI', LOMBARDORE, MAPPANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RIVALBA, RONDISSONE, SAN BENIGNO C.SE, SAN MAURO T.SE, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO PO, SCIOLZE, SETTIMO TORINESE, TORRAZZA PIEMONTE, VEROLENGO, VERRUA SAVOIA, VOLPIANO è istituito il Consorzio di area vasta denominato **"Consorzio di Area Vasta CB 16" - siglabile C.A.V. CB16**, con sede legale in Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4

Art.2
(Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) lo svolgimento di servizi in favore dei comuni consorziati in forza di apposita convenzione.
Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.
5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario predisposto dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, è trasmesso al comune per l'approvazione delle tariffe. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la

progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3
(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.
2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.
5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art.4
(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.
3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5
(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6
(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della rioganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
c) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione cioè fino al 2030, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.
2. In sede di prima attuazione il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza.
3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
4. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n.1 originale ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
6. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso

NB: la data dell'atto è quella risultante dall'ultima sottoscrizione digitale

Firme:

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGARO T.SE, Claudio Gambino
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRANDIZZO, Paolo Bodoni
IL SINDACO DEL COMUNE DI BROZOLO, Giovanni Demichelis
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE, Loris Giovanni Lovera
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO, Andrea Gavazza
IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIVASSO, Claudio Castello
IL SINDACO DEL COMUNE DI CINZANO, Emilio Longo
IL SINDACO DEL COMUNE DI FOGLIZZO, Fulvio Gallenca
IL SINDACO DEL COMUNE DI GASSINO T.SE, Paolo Cugini
IL SINDACO DEL COMUNE DI LAURIANO, Matilde Casa
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRUSASCO, Luciana Trombadore
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALBORGONE, Francesco Cavallero
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASELLE T.SE, Luca Baracco
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTAGNETO PO, Danilo Borca
IL SINDACO DEL COMUNE DI LEINI', Renato Pittalis
IL SINDACO DEL COMUNE DI LOMBARDORE, Rocco Barbetta
IL SINDACO DEL COMUNE DI MAPPANO, Francesco Augusto Grassi
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTANARO, Giovanni Ponchia
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEU DA PO, Maria Elisa Ghion
IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVALBA, Davide Rosso
IL SINDACO DEL COMUNE DI RONDISSONE, Antonio Magnone
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO C.SE, Giorgio Enrico Culasso
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO T.SE, Marco Bongiovanni
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA, Ettore Mantelli
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN SEBASTIANO PO, Giuseppe Bava
IL SINDACO DEL COMUNE DI SCIOLZE, Gabriella Mossetto
IL SINDACO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE, Elena Piastra
IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE, Massimo Rozzino
IL SINDACO DEL COMUNE DI VEROLENGO, Luigi Borasio
IL SINDACO DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA, Mauro Giuseppe Castelli
IL SINDACO DEL COMUNE DI VOLPIANO Emanuele De Zuanne

NOTE:

1. Quanto ad impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedi il successivo articolo 3, commi 2 e seguenti.
2. Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, art. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200.
3. Quanto ai beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub-ambito di area vasta vedi il precedente articolo 2, comma 4.
4. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.
5. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.